

# ELENCO EMENDAMENTI

**A.S. 989**

## **cd Decreto semplificazione**

### **EMENDAMENTI PERTINENZIALI**

#### **ART.**

*All'art. 1, comma 484 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni dopo la parola "Fino" sostituire le parole "al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi" con le seguenti " alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e", dopo la parola "contenzioso" aggiungere le seguenti "pendente alla data del 29 novembre 2018 e" e dopo le parole "sono sospesi" aggiungere le seguenti "Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione".*

#### **ART.**

*All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 al comma 732 dopo la parola "giudiziari" aggiungere le parole " e amministrativi", dopo la parola "data" sostituire le parole "del 30 settembre 2013" con le parole "del 23 ottobre 2018" e dopo le parole "in favore dello Stato dei canoni" aggiungere la virgola e le parole "imposte accessorie" nonchè al comma 733 sostituire la parola "2014" con la parola "2019".*

*Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 fino al 31 dicembre 2016 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera b) punto 2.1 dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 come modificato dall'articolo 1 comma 251 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.*

### **MOTIVAZIONE**

La norma che si propone ha effetti finanziari positivi per l'Erario in quanto è finalizzata ad definire stragiudizialmente un contenzioso pendente.

La definizione delle cause pendenti di cui alla legge 147\2013 non ha sortito gli effetti desiderati per la ristrettezza del suo ambito operativo.

Infatti a seguito del pagamento rateale del canone demaniale marittimo è sorta incertezza se la definizione va ad applicarsi alla sola annualità eventualmente contestata o a tutte quelle riguardanti il contratto di concessione e se solo al canone e non anche alla sovrattassa regionale.

A seguito di tanto è opportuno chiarire la portata e gli effetti della definizione oltre alla necessità di una riapertura dei termini essendo spirato inutilmente il termine del 15 ottobre 2014 per il riordino del settore stabilito dal Legislatore.

Nelle more del complessivo riordino è, comunque, opportuno sospendere la riscossione dei cd “canoni pertinenziali” e dei conseguenziali procedimenti amministrativi sanzionatori.

## **EMENDAMENTO SALVO CONGUAGLIO**

### **ART.**

*All'articolo 39 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione.  
aggiungere il seguente comma*

- 3. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio.*

### **MOTIVAZIONE**

La norma ha effetti fiscali positivi per l'Erario in quanto è diretta ad evitare l'insorgenza di un contenzioso.

A seguito dell'emanazione della legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1 comma 251 il canone determinato dalle Autorità marittime competenti è stato sempre accompagnato dalla clausola “salvo conguaglio” stante l'incertezza sulla sua effettiva quantificazione.

A distanza di anni una sua eventuale rideterminazione sarebbe fonte esclusivamente di contenzioso con l'Erario in quanto per pacifica e consolidata giurisprudenza essendo il canone un elemento certo contrattuale non può essere indeterminato.

## **EMENDAMENTO DEVOLUZIONE**

*Al primo comma dell'art. 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione sopprimere le seguenti parole “senza alcun compenso o rimborso”:*

### **MOTIVAZIONE**

La norma non determina alcun aggravio per le Erario ma determina un effetto finanziario positivo per lo stesso in quanto è diretto ad evitare il contenzioso

L'attuale art. 49 del Codice della Navigazione è in contrasto sia con l'art. 42 Cost., sia con l'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo

e delle Libertà fondamentali, sia con l'art. 17 della Carta di Nizza.

Infatti è stato, da tempo, giudiziariamente in sede civile, amministrativo, tributario e contabile, accertata la proprietà superficiaria del concessionario sui beni che insistono sulla porzione di demanio marittimo oggetto di concessione (v., tra l'altro, Cass. n. 9935 del 2008, 15470 del 2010 e n. 17434 del 2013; Corte dei Conti n. 29 del 2008; CdS nn. 626 e 3196 del 2013 e, da ultimo, TAR Toscana n. 328 del 27 febbraio 2015).

A ciò si aggiunga quanto chiarito dalla CGUE con la sentenza del 28 giugno 2016 C-375/14, *Laezza* sulla contrarietà al Trattato europeo artt. 49 e 56 di una confisca senza indennizzo in danno di un concessionario.

Per cui, al fine di evitare un rovinoso contenzioso per l'Erario sussiste la necessità di chiarire che l'eventuale devoluzione in favore dell'Erario non potrà avvenire a titolo gratuito.

### **EMENDAMENTO FACILE E DIFFICILE SGOMBERO**

*Dopo il 2° comma dell'art. 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione. aggiungere i seguenti commi:*

*“3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni.*

*4. Si considera cessata la concessione alla sua effettiva cessazione.”*

### **MOTIVAZIONE**

Le norme che si propongono hanno un effetto finanziario positivo per l'Erario in quanto dirette ad evitare un contenzioso.

Vi è grande incertezza sulla qualificazione delle opere che insistono sul demanio marittimo se di facile o difficile rimozione.

Diverse Regioni stanno legiferando in maniera diversa ed opposta invadendo una competenza statale in quanto, per le importanti ripercussioni di ordine giuridico sui concessionari di beni demaniali, questa materia rientra in quella riservata allo Stato, ex art. 117 c. 2 lett. l, in quanto questione riguardante l'”ordinamento civile”.

Infatti la Regione Puglia con la legge 10 aprile 2015 n. 17, art. 14 c. 14 ha stabilito che “*per opera di "facile rimozione" va inteso ogni manufatto realizzato con l'assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere e senza lavori di scavo e, comunque, trasportabile senza compromettere significativamente la possibilità del riuso*”.

Di contro la Regione Toscana con il DPGR n. 52/R del 24 settembre 2013 ha disposto che “*sono classificate di facile rimozione e sgombero le costruzioni e le strutture utilizzate ai fini dell'esercizio di attività turistico-ricreative, realizzate sia sopra che sotto il suolo in aree demaniali marittime oggetto di concessione che, in relazione ai materiali utilizzati ed alle tecnologie costruttive, in coerenza con le disposizioni del piano d'indirizzo territoriale (PIT), possono essere completamente rimosse utilizzando le normali modalità offerte dalla tecnica, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario, in non più di novanta giorni*”.

A ciò si aggiunga che il massimo Organo tecnico dello Stato e cioè il Consiglio superiore dei LL.PP., Sezione III, interpellato proprio su questa questione, con la decisione n. 84/2011 del 21

settembre 2011 ha chiarito che *“in base alla attuale evoluzione intervenuta negli ultimi anni sia nell’uso di nuovi materiali che nella tipologia costruttiva dei manufatti edilizi è ormai difficile dettare criteri oggettivi per definire compiutamente e correttamente la facile o la difficile rimozione di un manufatto”*.

Di rilievo è anche la considerazione fatta da questo Autorevole organo tecnico che *“tale distinzione esiste solo nell’Ordinamento italiano e non trova riscontro in altri ordinamenti dei paesi Europei”* ed inoltre che sia *“necessario un momento di superamento della definizione tecnica di facile o in alternativa di difficile rimozione”*.

Del resto il Senato della Repubblica, nella precedente legislatura, con l’odg del 5 maggio 2011 approvato all’unanimità, constatato *“le difficoltà legate all’interpretazione giuridica del concetto di facile e difficile rimozione”* ha impegnato il Governo *“a tenere in considerazione, nella definizione delle opere di facile e difficile rimozione, del progresso tecnologico legato a tali opere”*.

## **EMENDAMENTO SDEMANIALIZZAZIONE**

### **ART.**

(Modifiche al R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione)

1. *All’articolo 35, 1 comma del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. –Codice della Navigazione – dopo la parola “mare” e prima delle parole “sono escluse” aggiungere le seguenti “nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative”.*
2. *All’articolo 35 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. –Codice della Navigazione – dopo il primo comma aggiungere:  
“2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l’articolo 3 commi 3 e 3 bis del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410”.*

### **MOTIVAZIONE**

La norma che si propone ha un effetto positivo finanziario per l’Erario in quanto determina un’entrata straordinaria.

La linea demaniale risale nella migliore delle ipotesi agli anni trenta del ‘900 e in molti casi anche alla fine dell’800 per cui le notevoli trasformazioni urbanistiche e le modificazioni fisiche dovute anche al fenomeno erosivo, nel frattempo intervenute, rendono non più differibile una sua revisione.

L’articolo 7 commi 9-septiesdecies e 9-duodevicies del decreto legge 19 giugno 2015 n. 79 convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 125 ha tentato di dare impulso alla revisione della linea demaniale demandando alle Regioni l’elaborazione e la proposta ai Ministeri competenti.

Purtroppo, questa norma non ha sortito gli effetti sperati (infatti il termine dei quattro mesi è inutilmente spirato) per via dei riferimenti normativi agli artt. 32 e 35 del Codice della Navigazione.

Infatti queste norme di un Codice varato nel 1942 non sono utili per un più generale ridisegno della linea demaniale alla luce delle trasformazioni intervenute nell’ultimo secolo.

Le modifiche che si propongono hanno lo scopo di dare una interpretazione autentica delle aree che hanno perso l'idoneità ai pubblici usi del mare ricomprendendovi tutti quei manufatti che hanno determinato una irreversibile trasformazione dell'area interessata che, quindi di fatto non rivestono più le caratteristiche della demanialità.

A ciò si aggiunge la necessità di garantire agli attuali possessori che, tra l'altro, sono anche i proprietari degli immobili costruiti il diritto di opzione nell'acquisto della sottostante area di sedime.